

CONTRATTO DI COMODATO

Tra

Tra la CAMST Soc. coop. a r.l.- Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo-, con sede in Castenaso (BO) frazione Villanova, via Tosarelli 318, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Bologna 00311310379, P.IVA 00501611206, iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A100118, nella Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente, categoria Produzione e Lavoro - in persona del suo Vice Presidente Sig.ra Barbara Sassoli, nata a Firenze il 04/09/1960 e domiciliata presso la sede della Società

(di seguito indicato anche come "comodante")

e

COMUNE DI PARMA, con sede comunale in Parma via xxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxx, P. Iva xxxxxxxxxx, in persona del Dirigente del Servizio xxxxxxxxxx Dott.ssa Donatella Signifredi in nome e per conto del Comune di Parma con sede legale in Parma Via xxxxxxxxxx,

(di seguito indicato anche come "comodatario")

(entrambe indicate congiuntamente come "parti")

PREMESSO

- a) che il Comune di Parma ha richiesto con Prot.27.06.24.0169592.U a CAMST la disponibilità per la proroga tecnica del servizio per l'anno scolastico 2024/2025, in quanto l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale del 19.06.2024 n. 218 ha espresso l'indirizzo favorevole a valutare eventuali proposte di project financing;
- b) che Camst in data 12.07.24 rispondeva positivamente alla richiesta mediante PEC inviata al Comune di Parma;
- c) che il Comune di Parma con determina n.xxxxxxxx prorogava il servizio di Ristorazione Scolastica di un'ulteriore anno scolastico.
- d) che per l'espletamento corretto del servizio si verificava la necessità di provvedere alla sostituzione delle attrezzature di cui all'All.A al presente Contratto;
- e) che Camst si rendeva disponibile alla fornitura di dette attrezzature in comodato d'uso gratuito per tutto il periodo di proroga.

Tanto premesso, e facenti le premesse parte integrante ed essenziale del presente contratto, non per clausola di stile, ma per espressa volontà delle Parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO E SCOPO

1.1. Il comodante concede al comodatario, che accetta, la disponibilità dei beni come da allegato A.

1.2. I beni sono di nuovo acquisto, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione.

1.3. Il comodatario si servirà dei beni, con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di mensa scolastica, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

1.4. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni in comodato con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

2. DURATA E RESTITUZIONE DEI BENI COMODATO

2.1. Il presente contratto di comodato sarà valido dal 01 Settembre 2024 al 30 giugno 2025.

2.2. I beni comodato verranno restituiti nello stato in cui vengono attualmente consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

3. OBBLIGHI DEL COMODATARIO

3.1 Il comodatario si obbliga a custodire i beni con la dovuta diligenza, provvedendo alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.2 Il comodatario si obbliga pertanto sin da ora a manlevare e tenere indenne il comodante da quanto dovesse essere tenuto eventualmente a corrispondere a terzi a titolo di risarcimento danni a persone e/o cose derivanti dall'uso dei predetti beni o sanzioni di qualunque natura comminate dalle pubbliche autorità direttamente imputabili all'attività concretamente esercitata dal comodatario all'interno del locale.

3.3 Il comodatario è inoltre responsabile verso il comodante della perdita, furto, danneggiamento, distruzione del bene, anche derivanti da caso fortuito, forza maggiore o comunque cause non imputabili alla condotta del comodatario.

4. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il comodante ha facoltà di risolvere di diritto il presente accordo ex art. 1456 c.c., dietro semplice comunicazione scritta, qualora riscontri un uso del bene concesso in comodato non conforme a quanto prescritto nel presente accordo, fatto salvo la restituzione immediata dei beni e il risarcimento del danno.

5 DISCIPLINA DEL CONTRATTO

5.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nello stesso, dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

6. SPESE

6.1. Le spese del presente contratto (ove previste) e tutte quelle accessorie, sono a carico del comodatario.

7 FORO COMPETENTE

7.1 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Bologna, lì _____

Il comodante
Camst Soc Coop arl

Il comodatario
Comune di Parma